



**Convenzione operativa tra
strutture Confesercenti,
imprese sue associate, loro
titolari, soci e familiari e
Gruppo Monte dei Paschi di
Siena**

Articolo 1 **Disposizioni preliminari**

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 **Linee di credito dirette**

1. Il Gruppo, tramite le Banche e le Società Prodotto abilitate, potrà concedere alle strutture e alle società di servizi Confesercenti, alle imprese sue aderenti, ai suoi titolari, soci e familiari, nel rispetto del merito creditizio e per esigenze di finanziamento a breve, medio e lungo termine, linee di credito appositamente dedicate, così come esposto più analiticamente negli allegati "A", "B" e "C" del presente accordo.
2. La concessione dei finanziamenti avverrà ad insindacabile giudizio delle Banche, conformemente alle proprie norme statutarie e regolamentari.
3. Le linee di credito potranno essere assistite dalla garanzia consortile rilasciata, oltre che da un Confidi di 1° grado, anche da un organismo regionale di 2° grado o da Finanziarie regionali. In tali casi è demandata a convenzione integrativa la disciplina di tali eventuali compartecipazioni alla copertura dei rischi.
4. Le linee di credito potranno altresì essere assistite da altre garanzie reali e/o personali, ritenute necessarie dal Confidi o dalla Banca, secondo criteri concordati.

Articolo 3 **Condizioni**

1. Le Banche del Gruppo s'impegnano ad applicare alle linee di credito concesse condizioni preferenziali, come indicato negli stessi allegati "A", "B" e "C", che formano parte integrante del presente accordo, destinate ad essere costantemente aggiornate in relazione all'andamento del mercato, previa comunicazione da effettuarsi da parte della Banca, presso cui è stato acceso il rapporto, sia alla Confesercenti che alla clientela interessata.
2. Le parti danno atto che dette condizioni rispondono all'esigenza di assicurare un trattamento trasparente ed adeguato nei confronti di tutto il "Sistema Confesercenti" e che l'applicazione delle stesse potrà comunque essere esclusa dal Gruppo a suo insindacabile giudizio, qualora i soggetti interessati non raggiungano adeguati livelli di merito creditizio.
3. Resta impregiudicata per gli aderenti la possibilità di negoziare direttamente condizioni di maggior favore in relazione alle caratteristiche ed alle potenzialità commerciali di ciascun soggetto.
4. Per quanto concerne le operazioni di leasing e factoring e gli altri prodotti e servizi offerti dalle Banche e dalle Società Prodotto del Gruppo, le condizioni applicate saranno quelle definite dagli allegati "A", "B" e "C" al presente accordo, che costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 4 **Modalità operative**

1. Fatti salvi diversi accordi in sede locale, le strutture periferiche della Confesercenti raccolgono la domanda ed effettuano l'istruttoria della pratica secondo le modalità definite con il Gruppo.
2. La pratica con i dati essenziali dell'istruttoria, ivi comprese le garanzie offerte, viene trasmessa alla Banca che, ove ne ricorrono i presupposti di meritorietà ed a suo insindacabile giudizio delibera l'affidamento con le relative garanzie e provvede all'erogazione del finanziamento.
3. Nel caso in cui si intenda avvalersi della garanzia Confidi, la domanda viene trasmessa in copia anche al Consorzio competente.

Articolo 5 **Prodotti e servizi**

1. Il Gruppo, tramite le sue Banche e le sue Società Prodotto, mette inoltre a disposizione delle strutture e delle imprese aderenti alla Confesercenti, nonché dei titolari e dei familiari delle stesse, tutti i prodotti ed i servizi che fanno parte della propria gamma, di cui quelli indicati negli articoli successivi costituiscono un esempio basato sulle esigenze più comunemente ricorrenti da parte degli aderenti alla Confesercenti e dei loro familiari.
2. Rimane comunque nella completa discrezionalità della Banca o della Società Prodotto la decisione finale circa l'eventuale perfezionamento dei rapporti con i soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

Articolo 6 **Leasing e factoring**

Il Gruppo, tramite MPS Leasing & Factoring, è disponibile ad offrire un pacchetto di prodotti e servizi specificamente funzionali alle attività commerciali come meglio evidenziato negli allegati che formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 7 **Credito al consumo**

1. Le strutture, le società di servizi e le imprese aderenti a Confesercenti potranno convenzionarsi, in qualità di *dealers*, con Consum.it S.p.A. per finanziare la prestazione dei propri servizi e la vendita dei propri prodotti con operazioni di credito finalizzato al consumo a favore degli acquirenti, nel rispetto della normativa e delle condizioni economiche previste per il settore. Per tale attività d'intermediazione potrà essere riconosciuta agli stessi una commissione determinata secondo le condizioni di finanziamento concordate.
2. Gli stessi soggetti potranno anche proporre a Consum.it, nella stessa occasione, la distribuzione alla loro clientela di carte *revolving* "M'honey card" *co-branded* Confesercenti, mediante le quali gli stessi consumatori potranno ripetere presso lo stesso punto vendita o presso altri nuove operazioni d'acquisto con pagamento dilazionato fino alla concorrenza del

plafond stabilito per ciascuna carta ad insindacabile giudizio della società distributrice. Anche in questo caso, potrà essere riconosciuta al *dealer* una commissione d'intermediazione determinata come al punto precedente. Per particolari *dealers* capaci di raggiungere volumi d'intermediazione adeguati la carta *revolving* potrà essere personalizzata direttamente con il logo dell'azienda.

3. In qualità di consumatori, i titolari, i soci ed i familiari d'impresе aderenti a Confesercenti potranno richiedere, per il tramite delle Reti Bancarie sottoscrittrici del presente accordo, a Consum.it S.p.A., il rilascio della stessa carta *revolving* "M'honey card" *co-branded* Confesercenti, da utilizzare per operazioni di credito finalizzato.

Gli stessi soggetti potranno inoltre richiedere alle medesime Reti il rilascio di carte di credito multifunzione (bancomat più carta di credito dei maggiori circuiti internazionali) con abbinata la concessione, ad insindacabile giudizio della Banca, di un affidamento non finalizzato da utilizzare in conto corrente.

Articolo 8

Fondi comunitari ed agevolazioni regionali

1. Il Gruppo, attraverso le sue articolazioni, si dichiara disponibile a fornire alle Strutture Confesercenti e alle imprese alla stessa aderenti un flusso di informazioni sugli interventi comunitari e le agevolazioni previste da leggi nazionali e regionali destinati alle imprese associate.
2. Il Gruppo potrà inoltre fornire alle imprese associate alla Confesercenti la migliore assistenza e consulenza tecnica nello svolgimento degli adempimenti prescritti dalle vigenti leggi nazionali e regionali e dalla normativa comunitaria per l'accesso alle agevolazioni dalle stesse previste.

Articolo 9

Consulenza/Formazione

1. Il Gruppo s'impegna a svolgere attività di supporto nei confronti delle imprese aderenti alla Confesercenti, finalizzata all'individuazione dei più idonei mezzi di copertura fra quelli a sua disposizione, in relazione ai fabbisogni finanziari scaturenti dai progetti di investimento.
2. Il Gruppo si dichiara disponibile a fornire la massima collaborazione per la realizzazione di interventi formativi e di aggiornamento volti al miglioramento dei livelli professionali degli aderenti alle strutture Confesercenti.

Articolo 10

Sistemi innovativi di pagamento

1. Il Gruppo è disponibile ad esaminare, d'intesa con la Confesercenti, la possibilità di articolare innovativi Sistemi elettronici di pagamento.
2. Il Gruppo è altresì disponibile ad esaminare con la Confesercenti l'emissione di carte di credito *co-branding*, nonché a prestare ogni assistenza tecnica nelle fasi di studio, impostazione, realizzazione e gestione di programmi di sviluppo.

Articolo 11 **Remote banking**

Il Gruppo, attraverso le sue Banche, è disponibile a mettere a disposizione della Confesercenti la sua offerta di servizi di “*remote banking*”, come da allegato al presente accordo, ed a favorire altresì l’accesso degli associati Confesercenti all’operatività degli strumenti che consentono di ottenere servizi informativi e dispositivi, funzionali a modernizzare e semplificare la gestione del rapporto con la Banca.

Articolo 12 **E-business**

Il Gruppo, tramite MPS Net, è disponibile a fornire alla Confesercenti ed alle imprese ad essa associate soluzioni digitali, modellate sull’operatività delle singole aziende, tali da integrare in modo innovativo l’offerta complessiva dei servizi bancari e finanziari e finalizzati a migliorare il posizionamento competitivo ed ad innovare i processi di vendita propri delle imprese aderenti alla Confesercenti.

Articolo 13 **Previdenza complementare**

Il Gruppo è disponibile ad esaminare la possibilità di garantire un supporto operativo in ordine alle problematiche inerenti la previdenza complementare, così articolato:

prestazione di servizi di consulenza ai sensi della normativa vigente;

assistenza nella costituzione di fondi pensione e messa a disposizione per gli stessi, in caso di aggiudicazione delle gare d’appalto ove previsto dalla legge, dei servizi di: gestione contabile ed amministrativa, anche tramite società terze collegate al Gruppo; banca depositaria (con le limitazioni previste dalla legge in caso di aggiudicazione della gara quale gestore finanziario); gestione finanziaria; erogazione delle prestazioni previdenziali e delle eventuali coperture assicurative accessorie.

Articolo 14 **Legittimazione**

Il titolo che legittima gli aderenti ad usufruire delle agevolazioni di cui all’art.2 e ss. è rappresentato dalla tessera associativa alla Confesercenti o da un’attestazione di associazione alla Confesercenti stessa.

Articolo 15 **Pubblicità**

1. Eventuali iniziative miranti a pubblicizzare verso l’esterno il presente accordo dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

2. La Confesercenti e il Gruppo s'impegnano a promuovere presso i propri aderenti e la propria clientela i contenuti del presente accordo, in modo da assicurarne la massima conoscenza e diffusione possibile.
3. La Confesercenti s'impegna a dare massimo risalto all'iniziativa con comunicati su newsletter rivolte agli associati, sul sito web Confesercenti e con materiale pubblicitario all'uopo predisposto, da porre in distribuzione presso le proprie strutture periferiche.

Articolo. 16 **Durata dell'accordo**

Il presente accordo avrà durata fino al 31/12/2005 e s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da inviare tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo della controparte indicato in premessa.

Articolo 17 **Clausola compromissoria**

In caso di controversie sull'adempimento dell'accordo o sulla sua interpretazione, la questione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composta da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo nominato dai primi due con funzioni di presidente. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo membro, la sua nomina sarà rimessa al presidente della Camera Arbitrale di Siena.

Articolo 18 **Spese e tasse**

Le spese, competenze e tasse di qualsiasi specie, relative alla presente convenzione, così come la relativa registrazione, saranno a carico della parte che se ne vorrà avvalere.

Articolo 19 **Convenzioni integrative**

Le Banche sottoscrittrici e la Confesercenti valuteranno congiuntamente l'opportunità di redigere uno schema di convenzione integrativa a livello periferico, nel quale saranno specificati i soggetti firmatari dell'accordo, i contenuti, i tassi e le condizioni particolari riferite ai prodotti e servizi offerti, le modalità operative e d'identificazione degli aderenti alle associazioni territoriali, nonché le procedure d'attuazione, che prevarranno sull'accordo nazionale.

Articolo 20 **Disposizioni finali**

La presente convenzione si compone di ___ articoli e di n. ___ pagine, allegati compresi.

Letto, approvato e sottoscritto

Allegati

- Allegato "A"** Linee di credito e condizioni economiche riservate alle strutture centrali e periferiche Confesercenti e alle società di servizi del sistema Confesercenti
- Allegato "B"** Linee di credito e condizioni economiche riservate alle imprese aderenti alla Confesercenti
- Allegato "C"** Linee di credito e condizioni economiche riservate ai titolari, soci e familiari delle imprese aderenti a Confesercenti